



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-498/20

ZK

contro

BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Rechtbank Midden-Nederland)

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2022

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione proposta da un curatore contro un terzo nell'interesse dei creditori – Luogo in cui si è verificato l'evento dannoso – Articolo 8, punto 2 – Chiamata di terzo da parte di un rappresentante di interessi collettivi – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Ambito di applicazione – Norma generale»

1. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Disposizioni di tale regolamento considerate equivalenti a quelle del regolamento n. 44/2001 e della convenzione di Bruxelles*
(Convenzione del 27 settembre 1968, art. 5, punto 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012; regolamento del Consiglio n. 44/2001)

(v. punto 27)

2. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l'evento dannoso – Nozione*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2)

(v. punti 28-40, 43, dispositivo 1, 2)

3. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 8, punto 2)

(v. punti 45-48, dispositivo 3)

4. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento n. 864/2007 – Ambito di applicazione – Aspetti organici delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche*
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 864/2007, art. 1, § 2, d), e n. 593/2008, art. 1, § 2, f)]

(v. punti 51-55)

5. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento n. 864/2007 – Obbligazioni derivanti da un fatto illecito – Paese in cui si verifica il danno – Nozione – Paese in cui si verifica il danno diretto*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 864/2007, considerando 7 e art. 4, §§ 1 e 3)

(v. punti 57-66, dispositivo 4)

V. il testo della decisione.